

Articolo 7

L'accesso alla rete dei servizi

1. In attuazione della l.r. n. 3/2008, della l.r. n. 34/2004 e del canone generale di cui all'art. 6 co. 4 della l. n. 328/2000, il Comune realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie del Comune;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

2. In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile del procedimento, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali per la raccolta del consenso al trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 679/2016).